

Quadrimestrale di teoria generale, diritto pubblico comparato e storia costituzionale

## Giovanna Tieghi\*

# Cittadinanza e *Australian Allegiance*: nuove sfide di identità relazionale\*\*

SOMMARIO: 1. Ripensare la cittadinanza in termini di *connectiveness* nella dimensione *glocal.* – 2. Questioni di metodo: comparazione e interdisciplinarità. – 3. Dalle *virtutes* romane alla contemporaneità: spunti *local* – con aperture *global* - dall' ordinamento australiano. – 3.1. Le ultime parole del Giudice Nettle e della *High Court of Australia*: *Constitutional Membership e Allegiance.* –4. Le implicazioni *global*:tra tendenze anticosmopolite e etica pubblica. – 5. Nuove sfide di identità relazionale?

### 1. Ripensare la cittadinanza in termini di connectiveness nella dimensione glocal

Il tema della cittadinanza è uno di quelli che può essere definito un 'banco di prova' di quella visione del mondo – dunque, *in primis*, del diritto - che dovrebbe distinguersi per essere «ritagliata sui tempi che viviamo»<sup>1</sup> e, con ciò, includere quella molteplicità delle prospettive che permettono, come ci insegna la comparazione, di «acuire la criticità dello sguardo»<sup>2</sup>.

Ciò che può essere percepito come uno sforzo immane - si tratta del tentativo di dare forma a «temi e problemi storici» che sono «di perdurante attualità, probabilmente perché espressione di interrogativi immanenti alla società; anzi, a ogni comunità»<sup>3</sup> - risulta essere oggi uno stimolo inequivocabile ad una 'lettura' attenta dell'esperienza contemporanea, forti dell'esperienza di un grande passato<sup>4</sup>: un legame indissolubile tra presente e passato, ove il futuro si inserisce, sempre

<sup>\*</sup>Prof. a c. di ELP - Global english for legal studies - Università degli Studi di Padova, Scuola di Giurisprudenza.

<sup>\*\*</sup> Contributo sottoposto a peer review. Il presente contributo è destinato al Volume intitolato Cittadinanza, identità, confini. Visioni di contemporaneità attraversando il diritto romano – di prossima pubblicazione per i tipi di Jovene e a cura di U. Vincenti –, che segue il convegno "Cittadinanza universale. Un percorso possibile? (A proposito di un recente libro di Antonio Palma)", tenutosi lo scorso 8 aprile 2021, nell'ambito del ciclo di seminari dal titolo "Diritti e doveri al microscopio. Itinerari di etica pubblica", coordinati dai proff. Umberto Vincenti e Giorgia Zanon.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> AA.VV., Premessa alla Prima Edizione,in Tempi del diritto. Età medievale, moderna, contemporanea,Sec. Ed., Torino, Giappichelli, 2018, XIV.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> P. GROSSI, Mitologie giuridiche della modernità, Milano, Giuffrè, 2001, 9.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> F. PATRONI GRIFFI, *Prefazione*,in A. Palma, Civitas Romana, civitas mundi. *Saggio sulla cittadinanza romana*, Torino, Giappichelli, 2020, IX.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Il tentativo è onnipresente in diverse opere, in svariati ambiti disciplinari. In particolare, tra le più recenti: U. VINCENTI, Res Publica. 2008-2020, Padova, Cleup, 2020; ID., Inclusione. La contemporaneità dentro il diritto romano, Napoli, Jovene, 2019; ID., Etica per una repubblica, Milano, Mimesis, 2015.

più spesso, attraverso l'opera giurisprudenziale di giudici sempre più ricettivi alle pulsioni della postmodernità cosmopolita.

La motivazione di questa più immediata ricettività è, paradossalmente, presto detta: sempre più spesso, quelle pulsioni affondano le loro radici nella storia locale e nelle sue specifiche istanze culturali e identitarie. Ma è l'esperienza, soprattutto quella giuridica – e la sua più intima dimensione relazionale<sup>5</sup> –, a renderle globali.

Ne deriva un operato che richiama l'attenzione «sul cosiddetto mondo dell'azione, innanzitutto quella della prassi, dove il diritto si attua e, dunque, vive»<sup>6</sup>. La finalità: capire ciò che avviene oltre i propri confini per rispondere ad esigenze locali; esplorare sentieri<sup>7</sup> oltre le categorie tradizionali; in definitiva, indagare, oltre quei tentativi di incasellare il concetto di identità in formule astratte che ne svuotano il contenuto costituzionale stesso.

Siamo ora di fronte ad un vero e proprio processo di "costruzione dell'identità" che si colloca, sempre più, secondo delle precise direttrici:

- a) quella che riconosce la "uneasyrelationship" tra due «of the mostpowerfulorganizingprocesses»<sup>9</sup>: da una parte, il concetto contemporaneo di cittadinanza, che deriva dall'esistenza di una comunità di persone; dall'altra, quello di globalizzazione<sup>10</sup>, quale fenomeno che si riferisce all' "integration and inter-connectednessacross national boundariesalongthesedimensions"<sup>11</sup>;
- b) quest'ultimo fenomeno di "increasedinterconnectedness", identificando la seconda direttrice, ha reso la concezione tradizionale di cittadinanza da intendersi quale relazione tra lo Stato e i suoi cittadini più complessa: di qui, l'insorgere di nuovi interrogativi sulla valenza e persistenza dei concetti di cittadinanza, di identità e di appartenenza<sup>12</sup>; sul significato della qualifica transnazionale<sup>13</sup> assegnata alla dimensione giuridica; non ultimo, sulla

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Non ho ancora trovato espressioni che meglio descrivano questa specifica, preziosa dimensione: «Il diritto – il mio diritto – nasce da qui e si fa tutt'uno con la vita. Con l'amore, il dono, la sofferenza e un senso inestinguibile di pietà. Per sé e per gli altri, che sono vissuti, vivono e vivranno. Il diritto è relazione con gli altri, condivisione di parte di quel che si ha, impegno e dovere. Poi è diritto: diritto di avere e di ottenere qualcosa; libertà di fare o non fare. La globalizzazione ha eliminato i confini. Forse! Non ha eliminato lo stare insieme e, con ciò, la necessità di disporre di qualcosa in termini di risorse, senza delle quali lo Stato costituzionale, conquistato, si ridurrà a ben poca cosa. Alla fine, a un fantasma di sé», in M. BERTOLISSI, risvolto interno di copertina di Autonomia e responsabilità sono un punto di vista, Napoli, Jovene, 2015.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> U. VINCENTI, Lezioni di metodologia della scienza giuridica, Padova, Cedam, 2000, 8.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> F. PIZZOLATO, I sentieri costituzionali della democrazia,Roma, Carocci, 2019.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> A. PALMA, Note in tema di costruzione dell'identità nell'esperienza giuridica romana,in Kainonia, 39, 2015, 549-556.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> J. URRY, Globalization and Citizenship, in Journal of World-Systems Research, Summer 1999, 311.

<sup>10</sup> Qui da intendersi quale «cluster of related changes that are increasing the interconnectedness of the world. These changes are occurring in, but not limited to, economic, technological, cultural, and political realms. Furthermore, globalization is not restricted to merely enhancing the interdependence of already existing entities or the intensification of established networks or flows, but is also creating or facilitating the creation of new oness: S.L. CROUCHER, Globalization and Belonging. The Politics of Identity in a Changing World, Maryland, Rowman & Littlefield, 2004, 10.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> J. GANS, *Citizenship in the Context of Globalization*, Udall Center for Studies in Public Policy, The University of Arizona, June 2005, 1, in <a href="https://udallcenter.arizona.edu/immigration/publications/Citizenship%20and%20Globalization.pdf">https://udallcenter.arizona.edu/immigration/publications/Citizenship%20and%20Globalization.pdf</a>.

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> D. SCHNAPPER, Community of Citizens. On the Modern Idea of Nationality, New Jersey, Transaction Pub., 1998; H. V. GUNSTEREN, A Theory of Citizenship: Organizing Plurality in Contemporary Democracies, Colorado, Westview Press, 1998.

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Sul tema e, in particolare, sulla sua qualificazione di "categoria debole", sul suo rapporto con i diritti di libertà e, da ultimo, per una lettura "destrutturante" si rinvia, rispettivamente, a: R. TARCHI, Diritto transnazionale o diritti transnazionali? Il carattere enigmatico di una categoria giuridica debole ancora alla ricerca di un proprio statuto; G.F. FERRARI, Diritto transnazionale, diritti di libertà e forme di tutela; P. PASSAGLIA, L'impatto delle dinamiche transnazionali sui sistemi normativi. Considerazioni introduttive, in Osservatorio sulle fonti, Anno XIV-Fascicolo 1-2021, 5-17, 367-374 e 227-240.

- comparazione, quale misura dell'effettiva applicazione dell'approccio diacronico<sup>14</sup>, in uno con l'"ambizione all'universalità"<sup>15</sup> e, soprattutto, quale espressione sempre più ontologica del paradigma relazionale<sup>16</sup>;
- c) infine, rileva quella direttrice che impone di vagliare la cittadinanza alla luce di approcci metodologici che non si delineano come esplicazione di una logica *top down* ma, piuttosto, si riconoscono nel processo di *invenzione*<sup>17</sup>, il quale include, nella dimensione *globale*, quella *locale*: la prospettiva è quella c.d. *glocal*, che coniuga strategie globali con esperienze locali<sup>18</sup>.

### 2. Questioni di metodo: comparazione e interdisciplinarità

Conciliare, nel senso di realizzare operativamente, queste tre direttrici risulta essere operazione ardua, finanche impossibile. Lo può diventare, se ci si ostina a operare disattendendo l'auspicio che il giurista «deponga la veste dell'ancillare esegeta di un testo legislativo scambiato per un testo sacro e si senta realizzatore di quella storia vivente che è il diritto»<sup>19</sup>.

Anche da parte del comparatista è impellente un vero e proprio aggiornamento sul pluralismo contemporaneo<sup>20</sup>: ciò implica una diversa prospettiva di analisi delle recenti spinte tra cosmopolitismo e provincialismo. «In other words», ci si è chiesti, «how can the comparatist reconcile the strongly national attitude of constitutional law with the end of boundaries fostered by globalization?»<sup>21</sup>.

La strada meritevole di approfondimento è quella che valorizza "l'innata vocazione" del diritto comparato all'interdisciplinarietà. Ma ciò, in una specifica prospettiva: quella di una scienza giuridica che «si deve aprire alle acquisizioni delle altre discipline, laddove utili alla decodificazione dei fenomeni sociali sottesi ai problemi da affrontare»<sup>22</sup>.

Riflettere sulla cittadinanza necessita chiaramente un ripensamento della categoria<sup>23</sup>. Un ripensamento, in termini istituzionali, di cui la scienza giuridica non può fare a meno<sup>24</sup>. È così, se

Note e commenti Nomos 3-2021

ISSN 2279-7238

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> M. GOBBO, Periodi, contesti e tradizioni giuridiche nell'evoluzione del diritto costituzionale europeo. Spunti per un percorso storico-diacronico, in DPCE, Fasc. speciale, maggio 2019.

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> Per un approfondimento sulla transizione tra *world* e *global history* quale esito della globalizzazione, si rinvia a G.F. FERRARI, *Comparazione e storia*, in *DPCE*, 2-2021, spec. 287 e ss.

 <sup>16</sup> Per una riflessione sulla circolazione di modelli cittadini nella versione 'reticolare' e sulle premesse circa la c.d. verticalcomparison: G. TIEGHI, Info/City States: la città 'oltre lo Stato'. Dalla Connectivity alla City Diplomacy, in DPCE Online, 2-2020.
 17 P. GROSSI, L'invenzione del diritto, Roma-Bari, Laterza, 2017.

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> M. DAVIS, Thinking Globally, Acting Locally: States, Municipalities, and International Human Rights, in Bringing Human Rights Home: a History of Human Rights in the United States, Pennsylvania, 2007, 258-286; Z. BAUMAN, Globalizzazione e glocalizzazione, Roma, Armando ed., 2005. Sul tema nella prospettiva di analisi del soggetto città: G. TIEGHI, Città, diritti umani e tutela glocal, in federalismi.it, Focus Human Rights, 2-2019, spec. 8 e ss.

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> P. GROSSI, *Prima lezione di diritto*,Roma-Bari, Laterza, 2003, 112.

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup>ID., Globalizzazione e pluralismo giuridico, in Quaderni fiorentini, 29-2000.

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup>A. BARAGGIA, Challenges in Comparative Constitutional Law Studies: Between Globalization and Constitutional Tradition, Special Issue - Comparative Law, in Law and Method, Oct. 2017, 8.

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup> A. VEDASCHI, Diritto comparato e interdisciplinarietà: tra innata vocazione e incompiuta realizzazione?, in DPCE, 2-2021, 324-325.

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup> M. BERTOLISSI, Ripensare la cittadinanza come dovere e come diritto, in ID., Autonomia e responsabilità sono un punto di vista, cit., 561 ss.

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup> «Il problema della cittadinanza – oggi – a me pare sia destinato a spezzare, se saremo capaci di comprenderlo perché pensiamo in grande, questo cortocircuito che paralizza una società colma di cose e solitudini, priva di persone che danno

si vuole veramente decodificare quella nuova "socialità" che irrompe, nel panorama sia locale che globale, come una sfida – i.e. il "vivere insieme" – che «va affrontata a partire dai principi di giustizia sociale, di eguaglianza e di solidarietà»<sup>25</sup>.

Ma per operare un realistico ripensamento – quello che, per capirci, indaga sul piano istituzionale la socialità dell'uomo –, attingere alla storia, all'etica, alla geografia e alla linguistica<sup>26</sup>diviene atto prodromico imprescindibile: il fine è proprio quello di riuscire a decodificare quei fenomeni *sociali* che sono, evidentemente, sottesi alle problematiche – giuridiche – che la riflessione sulla cittadinanza suggerisce di affrontare.

Tra queste ultime, innanzitutto, il problema del mutamento della stessa concezione di società<sup>27</sup>, e il conseguente nuovo modo di relazionarsi con quello di cittadinanza<sup>28</sup>. In secondo luogo, il rapporto tra globalizzazione e identità<sup>29</sup>.

Entrambe le problematiche ruotano attorno ad interrogativi cruciali: quale il significato della sempre più crescente "demand for the rights of a citizenship"? Quale il ruolo del c.d. "Global Citizen" Quale l'impatto del passaggio da una "national citizenship" alla c.d. "post-national citizenship" 31?

Tentare di rispondere a questi interrogativi impone una scelta precisa: decidere di quali cittadini ci si vuole occupare. Ciò, alla luce di un sempre più evidente «differential multi-tieredcitizenship' order»<sup>32</sup>.

Cittadini: da intendersi, innanzitutto, quali persone umane33 cui affiancare – nella prospettiva qui

sostanza alla loro libertà attraverso l'uso dell'intelletto. Il quale ci dimostra, ove si guardi con un minimo di attenzione alla realtà, senza farsi prendere da miti inesistenti (Ferrarese, 2006), che la globalizzazione ha prodotto mutazioni impensabili, innanzi tutto di carattere psicologico; ma ha lasciato intatto il significato, ultimo e radicale, di un antico brocardo: quello per cui homo sine pecunia imago mortis. È così per chiunque, persona fisica o persona giuridica. Per lo Stato nazionale, per le organizzazioni sovrannazionali. Dunque, servono risorse, che qualcuno deve produrre. È il suo apporto – l'apporto di questo qualcuno – che entra in scena e definisce il campo di azione dell'idea contemporanea di cittadinanza. Giuridicamente parlando»: M. BERTOLISSI, Ripensare la cittadinanza come dovere e come diritto, cit., 565.

- <sup>25</sup> L. BIAGI, Welfare: nuova risorsa,in Etica per le professioni, 1-2013, 5 e 6.
- <sup>26</sup> G. Tieghi, Cities, Law and Language. Going beyond Through Educational Networks, in DPCE Online, 3-2021.
- <sup>27</sup>«(...) the hybridization of cultures, the global refugee problem, the importance of travelling cultures, some growth of a global dwellingness, diasporas and other notions of the 'unhomely', all problematise the notion of a society which is somehow in and itself able to mobilize for action. These configurations", siprecisa, "weaken the power of the society to draw together its citizens as one, to govern in its unique name, to endow all with national identity and to speak with a single voice. (...) the term is under questions. J. URRY, Globalization and Citizenship, cit., 314.
- <sup>28</sup> La piùinteressanteformulazione del rapportotra le due è stataquella di T.H. Mashallnelcorsodellefamose Lectures on citizenship and social class del 1949: «The claim of all to enjoy these conditions (of civilized life) is a claim to be admitted to a share in the social heritage, which in turn means a claim to be accepted as full members of the society, that is, as citizen», in T. MARSHALL-T. BOTTOMORE, Citizenship and Social Class, London, Pluto, 1992, 6.
- <sup>29</sup> «Globalisation and the strengthening of various cultural identities (religious, national, ethnic, geographic, and gender, among others) have occurred over the last fifteen years. (...), this is no coincidence but rather the product of a systemic relationship between the two phenomena»: M. CASTELLS, Globalisation and Identity. A Comparative Perspective, in Transfer-Journal of contemporary culture, 2006.
- <sup>30</sup> «What is globalization and what might be the mechanisms by which it generates new forms of citizenship? Does globalization mean that that nationally-based forms of citizenship are, or will become, redundant? What are the risks, rights and duties of a global citizen? Does globalization imply a notion of universal human rights and duties as opposed to those attributed to a national citizen?»: J. URRY, Globalization and Citizenship,cit., 312.
  - <sup>31</sup> N. ROSE, Refiguring the Territory of Government, in Economy and Society, 25:327-56, 1996.
- <sup>32</sup> N. YUVAL DAVIS, National Spaces and Collective Identities: Borders, Boundaries, Citizenship and Gender Relations, Inaugural Lecture, University of Greenwich, 1997, 12.
  - <sup>33</sup> M. BERTOLISSI, Ripensare la cittadinanza come dovere e come diritto, cit., 562.

proposta – gli aggettivi "cultural"<sup>34</sup>, "cosmopolitan"<sup>35</sup>, "mobility"<sup>36</sup>:è la prospettiva di una cittadinanza post-nazionale "attiva"<sup>37</sup>, cui si collegano «more globallyreinforcednotions of human rights», fino a creare quelli che sono stati definiti «new processes and institutionalarrangements stretching within and acrossdifferent societies»<sup>38</sup>.

La riflessione, allora, si arricchisce di un profilo interessante: di quali nuovi processi e "different societies" si tratta?

Non è solo un problema di comparazione diacronica. Qui viene in gioco una prospettiva di *verticalcomparison*che si interseca con quella orizzontale. Tra ordinamenti diversi ma, anche, tra diversi livelli ordinamentali di *governance*. Da non mantenere isolati. Piuttosto, da mettere in connessione<sup>39</sup>.

## 3. Dalle virtutes romane alla contemporaneità: spunti local – con aperture global– dall'ordinamento australiano

Analizzare la cittadinanza in questa prospettiva, prima ancora che strutturare la riflessione sulla dicotomia cittadini-stranieri/immigranti<sup>40</sup>, permette di inquadrare le problematiche secondo una logica che può essere definita *duties-oriented*: quella dei doveri, quella che mira a sviluppare uno

<sup>&</sup>lt;sup>34</sup> Si parla di "Cultural citizenship" per descriverequelconcetto di cittadinanzacheriguarda «the right of all social groups (ethnic, gender, sexual, age) to full cultural participation within their society»: D. RICHARDSON, Sexuality and citizenship,in Sociology, 32:83-100, 1998.

<sup>&</sup>lt;sup>35</sup> "Cosmopolitan citizenship" è considerataqueltipo di cittadinanza «concerned with how people may develop an orientation to other citizens, societies and cultures across the globe»: D. HELD, Democracy and the Global Order, Cambridge, Polity, 1995.

<sup>&</sup>lt;sup>36</sup> "Mobility citizenship" riguarda «the rights and responsibilities of visitors to other places and other cultures»: J. URRY, The Tourist Gaze, London, Sage, 1990.

<sup>&</sup>lt;sup>37</sup> «Il nostro compito», da intendersi, in un mondo globale, «consiste allora nel perseguire una *evoluzione attiva* verso un tale ordine più interconnesso – dove 'essere attivi' non significa attendere che l'America o la Cina raggiungano finalmente la propria capacità di leadership globale o che conferenze di prestigio arrivino a riformare le Nazioni Unite. (...) ancora più importante sarebbe che tutti questi attori», si intende gli Stati, le ONG, i gruppi di cittadini, «favorissero il comporsi di reciproche alleanze organiche per la risoluzione dei problemi più urgenti»: P. Khanna, *Come si governa il mondo*, Roma, Fazi ed., 2011, 310.

<sup>&</sup>lt;sup>38</sup> J. URRY, Globalization and Citizenship, cit., 315.

<sup>&</sup>lt;sup>39</sup> «Il prossimo Rinascimento sarà quindi una questione che riguarderà l'espansione esponenziale e consapevole delle interconnessioni. Stiamo vivendo la fase aurorale di una nuova età nella quale ogni individuo e ogni comunità possiedono la capacità di perseguire autonomamente i loro fini»: P. KHANNA, *Come si governa il mondo*,cit., 309-310.

<sup>&</sup>lt;sup>40</sup> Sul tema, la letteratura è molto vasta. Per un significativo approfondimento sotto il profilo delle c.d. migrazioni globali, con una riflessione che ben si coniuga con la necessità di operare in prospettiva glocal, si rinvia a G. F. FERRARI, Conclusioni, in <a href="http://www.antoniocasella.eu/nume/FERRARI 2009.pdf">http://www.antoniocasella.eu/nume/FERRARI 2009.pdf</a>, ove si suggerisce un sapiente equilibrio per evitare approcci riduzionistici: «(...) l'idea di annullamento della cittadinanza e della sommersione dei diritti civili nei diritti umani in nome di una non meglio definita identità globale presenta i caratteri di un riduzionismo affascinante ai limiti dell'utopia, ma pericolosamente ingenuo, almeno fin che non si intraveda all'orizzonte la seria realizzabilità di uno Stato democratico mondiale. Per converso», sottolinea l'autore, «la celebrazione della microappartenenza, etnica e religiosa, sia che esalti la naturalità dell'affiliazione unica o che inviti alla riscoperta dell'identità comunitarie esistenti, è la figlia di un altro tipo di riduzionismo, quello, come si esprime ancora Amartya Sen, del monoculturalismo plurale: invece di promuovere l'integrazione, prevede la convivenza fianco a fianco di culture isolate, non destinate a comunicare», Ivi, 33 (ora: G.F. FERRARI, Immigrazione, multiculturalismo, integrazione. Alcune riflessioni di sintesi, in G. CERRINAFERONI-V. FEDERICO (a cura di), Percorsi di integrazione nelle società multiculturali. Uno squardo comparato, Napoli, Ed. Scientifiche Italiane, 2018. Per l'integrazione e modelli del passato e, in specie, sull'esperienza di Roma antica, si rinvia a A. PALMA, Riflessioni sulla concessione della civitas romana, in G. CERRINA FERONI-V. FEDERICO (a cura di), Percorsi di integrazione nelle società multiculturali. Uno squardocomparato, cit., 179 e ss.).

specifico atteggiamento culturale e, dunque, anche giuridico-istituzionale: «a sense of planetaryresponsibilityratherthenresponsibility for particularlocales»<sup>41</sup>.

In questo concetto di *planetaryresponsibility*si annida il contenuto autentico del concetto moderno di cittadinanza. Quello per il quale si richiede uno spazio specifico<sup>42</sup> per favorire un'autentica adesione ai principi fondamentali con un forte contenuto valoriale e per sviluppare un'etica della responsabilità<sup>43</sup>. La stessa che, per Haberle, era una comunanza culturale garantita dall'uso di una lingua comune e da tutto ciò che favorisce un'integrazione sociale<sup>44</sup>.

È in questo contesto, in questa nuova spazialità – che, già lo si intuisce, non può che essere reticolare<sup>45</sup>– che si sviluppa e cresce, anche nella contemporaneità, il *buon cittadino*<sup>46</sup>:colui che segue specifici modelli di condotta individuale coerenti con lo spirito pubblico – e, in specie, con la *Res publica* romana –, e che sperimenta l'altruismo<sup>47</sup>per la Repubblica stessa. È qui che viene in gioco quel «*modernconundrumat the heart of schemes for citizenship*»<sup>48</sup> che è il concetto di *allegiance* nella sua operatività, a partire dall'esperienza australiana e, al contempo, dalla sua matrice britannica<sup>49</sup>.

Un caso giurisprudenziale recente, affrontando il tema della cittadinanza correlato a quello più

<sup>&</sup>lt;sup>41</sup> J. URRY, Globalization and Citizenship, cit., 323.

<sup>&</sup>lt;sup>42</sup> Si parla di «New levels, sites, and structures of governance»chesono «created in response to processes of globalization, with implications for the assumptions that locate citizenship within non-state»: L.A. STAEHELI, Globalization and the Scales of Citizenship, in Geography Research Forum, 19, 1999, 60.

<sup>&</sup>lt;sup>43</sup> Sulla dicotomia «etica della responsabilità *versus* etica dei diritti» si rinvia alle profonde riflessioni in U. VINCENTI, *Etica per una* Repubblica, cit., 79 e ss.

<sup>44</sup> P. HABERLE, Costituzione e identità culturale, Milano, Giuffrè, 2006. Sul tema della cittadinanza culturale si veda, in particolare, R. TONIATTI, Pluralismo e autodeterminazione delle identità negli ordinamenti culturalmente composti: osservazioni in tema di cittadinanza culturale, in E. CECCHERINI-M. COSULICH (a cura di), Tutela delle identità culturali, diritti linguistici e istruzione: dal Trentino Alto Adige/Sudtirol alla prospettiva comparata, Padova, Cedam, 2012.

<sup>&</sup>lt;sup>45</sup> Sul concetto si tornerà ancora. Per ora, sirinvia a L.A. STAEHELI, Globalization and the Scales of Citizenship, cit., 60.

<sup>&</sup>lt;sup>46</sup> Sulla correlazione tra buon cittadino e le "persone rette": U. VINCENTI, Etica per una Repubblica, cit., 59.

<sup>&</sup>lt;sup>47</sup> «In una repubblica, ci ricorda Cicerone, la virtù massima (ed essenziale) è l'altruismo. È (quasi) naturale che i cittadini pensino a loro stessi e curino i propri affari. (...) se la repubblica è dei cittadini, conclude Cicerone, essi devono amarla, profondervi energie e attività e, se necessario, sostenerla economicamente»: U. VINCENTI, Etica per una Repubblica, cit., 61. Sull'imprescindibilità della contribuzione economica del cittadino come «azionista della Repubblica»: M. BERTOLISSI, Ripensare la cittadinanza come dovere e come diritto, cit., 565-569. In particolare, si evidenzia: «La cittadinanza dà atto della dignità della persona; è degna la persona che non si sottrae al dovere costituzionale di concorrere alle spese pubbliche e, in tal modo, adempie al dovere di solidarietà politica, economica e sociale. Infatti, il pagamento del tributo, prima di essere erogazione di denaro a favore della collettività, è atto politico per eccellenza. Suo tramite, si diviene azionisti della Repubblica e si acquisiscono i diritti civili e politici cui dà titolo la cittadinanza», ivi, 569.

<sup>&</sup>lt;sup>48</sup> H. IRVING, The Concept of Allegiance in Citizenship Law and Revocation: An Australian Study, in Citizenship Studies, 23:4, 2019, 375.

<sup>49</sup> Il termine ha origine nel diritto inglese dell'epoca feudale ("ligeance") per descrivere giuridicamente la fedeltà, la lealtà al sovrano, da cui la nazionalità. Il concetto fu poi reso noto dal reasoningdel famoso Calvin's Case del 1608, in cui il Chief Justice Coke affermò il principio di common landella «perpetual, indelible and indivisibleallegiance» precisando che «ligeance or obedience of the subject to the sovereignis due by law of nature». La derivazione da questi principi e l'associazione con l'inglese concetto (monarchico) di subject, in opposizione a quello del repubblicano citizen, si è poi diffuso in tutta la famiglia di common lan(ex multis: L. ORGAD, Liberalism, Allegiance, and Obedience: The Inappropriateness of Loyalty Oaths in a Liberal Democracy, in Canadian Journal of Law and Jurisprudence, 27:99, 2014; S. PILLAI-G. WILLIAMS, The Utility of Citizenship Stripping Laws in the UK, Canada and Australia, in Melbourne University Law Review, 41(2), 2017), oltrechenellascienzagiuridica e politicacontemporanea. Abbandonata nella metà del novecento per evitare suggestioni estremiste di tipo nazionalistico (essendo incompatibile anche con l'idea di doppia cittadinanza), ma sempre 'latente' nell'ordinamento australiano per la specifica storia legata al contemperamento della nazionalità britannica con quella australiana, più recentemente è tornata ad essere protagonista del dibattito contemporaneo sulla cittadinanza, anche a causa del fenomeno terroristico: «Allegiance has made a comeback (...) Loyalty occupies an important discursive space in political imaginaries about what it means to be a citizen (...). Holding dual nationality is suspect and invites questions as to one's loyalty», in S. MANTU, Citizenship in times of terror: citizenship deprivation in the UK, ECP Standing Groups, Warsaw, March 29 - April 2, 2015, 10.

specifico di *allegiance*, contribuisce – agevolando e, allo stesso tempo arricchendo di nuove suggestioni – alla comprensione del tema complesso sulla cittadinanza contemporanea e delle sue criticità. Allo stesso tempo, spinge la riflessione sul percorso alla cittadinanza quale percorso di educazione alle virtù civiche, delineando le potenzialità di una cittadinanza universale/globale partendo dalla specifica identità locale<sup>50</sup>.

In particolare, per ciò che qui più interessa, vale la pena prendere spunto da questo recente case-study per i seguenti motivi:

- a) perché la riflessione che ci sta dietro lo specifico *case-law*intercetta, oltre la dimensione costituzionale del tradizionale rapporto tra Stato e cittadino, quella più ampia dell'appartenenza, ossia di *membership*, che ha una valenza valoriale universale;
- b) perché, partendo dalla realtà locale australiana nella sua declinazione domestica (i.e. anglo-australiana) che, a fronte della configurazione dello status di *Aboriginal Australians*<sup>51</sup>, si presenta sul piano comparatistico come indiscusso «case study of a widerphenomenon (atleast in the 'Western' world)»<sup>52</sup> -, permette di ragionare in termini globali, così declinando operativamente la direttrice glocal;
- c) per la dimostrazione del carattere atemporale<sup>53</sup> del tema stesso: dall'antichità<sup>54</sup>, ci proietta nel tentativo attuale di non perdere il parametro dell'*humanitas* e la conseguente "tavola valoriale"<sup>55</sup> quale principio fondante il diritto universale post-moderno.

## 3.1. *Le ultime parole di Giudice Nettle e della* High Court of Australia: Constitutional Membership e Allegiance

Il Giudice J. Nettle della *High Court of Australia (HCA)*, in procinto di pensionamento, nella sua ultima occasione di decidere in qualità di giudice monocratico, ha acceso i riflettori su una delle questioni più cruciali e più dibattute del diritto costituzionale contemporaneo australiano: il dilemma *citizenship and exclusion*<sup>56</sup>.

Note e commenti Nomos 3-2021

ISSN 2279-7238

\_

<sup>&</sup>lt;sup>50</sup> Sul «valore dei buoni esempi»: U. VINCENTI, *Etica per una Repubblica,* cit., 117-121.

<sup>&</sup>lt;sup>51</sup>Love v The Commonwealth (2020), HCA 3.

<sup>&</sup>lt;sup>52</sup> H. IRVING, The Concept of Allegiance in Citizenship Law and Revocation: An Australian Study, cit., 373.

<sup>&</sup>lt;sup>53</sup> «Il tema della cittadinanza antica si presenta (...) intessuto di molteplici e dense implicazioni, costituendo uno di quegli snodi tematici che in quanto universali assumono carattere atemporale, creando una fitta rete connettiva tra modernità e antichità, dimensioni entrambe intese quali giacimenti sapienziali (...)»: A. PALMA, Civitas Romana, civitas mundi. Saggio sulla cittadinanza romana, cit., 3.

<sup>&</sup>lt;sup>54</sup> «(...) non sfugge, soprattutto parlando di cittadinanza, il carattere per molti aspetti ermeneuticamente fecondo dell'esperienza storica che si accinge ad esaminare rispetto alla modernità, a volte connotata da rigurgiti intessuti di nazionalismo difensivo, che si palesano come insufficienti ai fini della definizione del delicato e mai pienamente equilibrabile rapporto globalismo/localismo,identità di origine/identità di destino. L'impero romano, per questo aspetto», prosegue emblematicamente l'autore, «ha rappresentato un modello storicamente inveratosi e dunque non prospetticamente ideologico, che ha realizzato di massima e per alcune epoche questo equilibrio, sprigionando dal suo interno forze positive che ne hanno garantito la lunga durata, pur in presenza di condizioni di tempo e di luogo non sempre favorevoli»: *Ivi*, 9.

<sup>55</sup>*Ivi*, 4.

<sup>&</sup>lt;sup>56</sup> Precedenti controversie sul tema che hanno raggiunto la *High Court* si rinvengono in *Re Canavan* (2017) HCA 45; *Re Gallagher* (2018) HCA 17; *Love v Commonwealth* (2020) HCA 3.

La decisione sul caso *Chetcuti v Commonwealth*<sup>57</sup>, molto recentemente confermata dalla High Court in composizione collegiale a seguito di impugnativa della precedente decisione<sup>58</sup>, è, in definitiva, l'ultimo caso dell'Alta Corte australiana che affronta questioni di appartenenza ed esclusione ai sensi della Costituzione. Si trattava di determinare se il ricorrente (Chetcuti) potesse essere ricompreso, come ulteriore eccezione – in aggiunta a quanto avvenuto per il popolo aborigeno nella decisione *Love v The Commonwealth* (2020) –, all'interno della clausola S51 (c.d. Aliens Power) della Costituzione australiana a fronte del fatto che Chetcuti non riteneva di essere uno straniero dal momento in cui, da bambino, si era stabilito in Australia.

Nato a Malta quando l'isola era territorio britannico<sup>59</sup> e giunto in Australia con lo status di cittadino britannico, era stato da allora residente in quell'ordinamento senza, però, mai acquisire la cittadinanza australiana. Era in possesso di una semplice *AbsorbedPerson Visa*<sup>60</sup>, revocata a seguito di condanne penali. Nel caso in esame i due status in contestazione sono stati la cittadinanza australiana e lo status di soggetto britannico: *status*, quest'ultimo, che nel tempo è venuto a non essere più riconosciuto a seguito di revisioni legislative<sup>61</sup>. Venuto a mancare quello, rimaneva da definire la posizione di Frederik Chetcuti quale «*Australianresident non-citizenfacingdeportation*» e, soprattutto, quale possibile «*constitutionalalien*».

Il giudice Nettle, per ciò che qui rileva, ha consolidato il suo contributo rispetto a queste tematiche, operando nei seguenti termini: da un lato, partendo dal caso del popolo aborigeno, ha espresso una concezione di positiva appartenenza costituzionale<sup>62</sup> inserendo il concetto di *«permanentallegiance»*, così da rendere quelle persone immuni dall'*aliens power*; dall'altro, confermando il significato del concetto di *allegiance*nella sua mera accezione formale, ha persistito nella linea della lunga tradizione costituzionale domestica<sup>63</sup>.

Alla luce di ciò, quali sono i passaggi decisivi per un ripensamento aggiornato sul concetto di cittadinanza?

Incontestabile è l'aggiornamento sui concetti costituzionali di *membership* e, soprattutto, per ciò che qui interessa, un invariato orientamento restrittivo su quello di lealtà e fedeltà alle istituzioni di riferimento che impongono una rivisitazione del rapporto *membership/ allegiance*.

Al di là di ogni altra più specifica questione sulle fonti<sup>64</sup>, è, infatti, sicuramente sul concetto di

<sup>&</sup>lt;sup>57</sup>Chetcuti v Commonwealth (2020) HCA 42, decisa il 26 novembre 2020 presso la High Court. Per un approfondimento, v. E. ARCIONI, Chetcuti v Commonwealth: Justice Nettle's Last Words, in Public Law Review, (2021) 32-3.

<sup>58 «</sup>The High Court, by majority, dismissed the appeal. By majority, the High Court held that it was open to the Parliament in the exercise of the aliens power, through prescription of the criteria for the conferral of Australian citizenship set out in the Australian Citizenship Act, to deny the appellant the status of an Australian citizen and thereby to treat him as an alien in the transition that occurred on the commencement of the Act on 26 January 1949. The appellant's problem was that he did not take the available course of action under the Australian Citizenship Act to become an Australian citizen after that day»: Chetcuti v Commonwealth of Australia (2021) HCA 25, decisa il 12 agosto 2021, in <a href="https://cdn.hcourt.gov.au/assets/publications/judgment-summaries/2021/hca-25-2021-08-12.pdf">https://cdn.hcourt.gov.au/assets/publications/judgment-summaries/2021/hca-25-2021-08-12.pdf</a>. Per un'analisi recente, si rinvia a M. SHARPE, ConstitutionalLaw. Aliens, in <a href="https://www.qlsproctor.com.au/2021/10/constitutional-law-aliens/">https://www.qlsproctor.com.au/2021/10/constitutional-law-aliens/</a>.

<sup>&</sup>lt;sup>59</sup>British Nationality and Status of Aliens Act 1914 (UK), sub-s 1 (1)(a).

<sup>&</sup>lt;sup>60</sup> In ottemperanza al Migration Act 1958 (Cth).

<sup>&</sup>lt;sup>61</sup> R. THWAITES, Report on Citizenship Law: Australia, Country Report 11-2017.

<sup>62</sup> Si parla di «positive indicator of membership», in E. ARCIONI, Chetcuti v Commonwealth: Justice Nettle's Last Words, cit., 2.

<sup>63</sup> D.A. WISHART, Allegiance and Citizenship as Concepts in Constitutional Law, in Melbourne University Law Review, 15, 662, dec.

<sup>&</sup>lt;sup>64</sup> Non ci si sofferma, in specie, sulla problematica della non coerenza tra previsioni legislative e costituzionali, di cui in *Chetcuti v Commonwealth* (2020) HCA 42, 53, con riferimento a *Shaw v Minister for Immigration and Multicultural Affairs* (2003) 218

allegiance "as a formal connection" che si gioca il nucleo concettuale del termine cittadinanza. Si statuisce, infatti, sul punto, nei termini seguenti: «Questions of allegiance and alienagerequireindentification of a relationshipbetween the individual and the sovereign power in question»<sup>65</sup>. Dunque, solo ciò che è prescritto dalla legge e rappresentato dallo status formale della persona è rilevante. Infatti, le argomentazioni che prediligevano un approccio sostanziale da parte di Chetcuti, il quale aveva provato ad evidenziare una «substantive connection to the Australian community»— profilo di rilievo aveva invece acquisito lo status di immigrante —, non sono state accolte<sup>66</sup>.

In ogni caso, si badi bene, se ci fermassimo a questo approccio formalistico, che appare direttamente correlato al concetto tradizionale di cittadinanza, il concetto di *allegiange*non potrebbe essere pienamente compreso: la riflessione su quanto statuito in termini di "permanentallegiance" quale requisito della constitutional membership apre, invece, delle prospettive su cui vale la pena soffermarsi.

Non è un caso, infatti, che proprio quella tipologia di *allegiange*sia decisiva per l'acquisizione dello status di "belongers", ossia non "aliens". In questa prospettiva è stata riconosciuta – prima nella decisione Love e, ora, in Chetcuti—una posizione distinta agli aborigeni, per la loro «connection to landrecognizedthrough the common lanw<sup>67</sup>. La motivazione tecnica è la seguente: «absence of permanentallegiance to Australia is the essence of alienage»<sup>68</sup>.

In definitiva, è la logica del *reasoning*di un giudice di *common law*che val la pena di tenere in considerazione. Il giudice, infatti, rispondendo alle istanze di Frederick Chetcuti opera in due direzioni: innanzitutto, coglie l'occasione per enfatizzare un indicatore positivo della sussistenza di *membership*; in secondo luogo, si sofferma sul legame con la comunità australiana.

La High Court, il 12 agosto 2021, ha confermato la decisione del Giudice Nettle, con un'unica dissenting opinion (del Giudice Steward<sup>69</sup>). Rileva, in ogni caso, una specifica separate opinion di un giudice della maggioranza. Il Giudice Edelman, infatti, esamina il significato costituzionale del termine alien(straniero) discostandosi dalla definizione data dalla legislazione ordinaria e sostenendo la necessità di indagare «the essentialcharacter of the constitutional idea of alienage». Rinviene questo carattere essenziale nell'«absence of membership of the Australianpolitical community»: applicato al

CLR 28, a 40. Per una sintetica descrizione dello stato dell'arte, si è ricordato che, per diversi anni «(...) the High Court relieduponlegislatedcitizenship — or lackthereof — as the default for determiningconstitutional status. That is, the constitutional status of alien was treated as synonymous with non-citizen. In Love that position was rejected by the majority, at least with respect to Aboriginal people, such that they could be statutory non-citizens but also constitutional non-aliens. In Chetcuti, Nettle J. demonstrated that statutory definitions of membership or exclusion may not be conclusive per se of constitutional status. The reasoning» sul punto «confirms that constitutional concepts will trump statutory definitions — that there is no necessary synchronicity between legislative and constitutional indications of membership»: E. ARCIONI, Chetcuti v Commonwealth: Justice Nettle's Last Words, cit., 4.

<sup>&</sup>lt;sup>65</sup>Chetcuti v Commonwealth (2020) HCA 42, 34.

<sup>&</sup>lt;sup>66</sup> Il Giudice ha, infatti, precisatoche «established jurisprudencethat, generally speaking, alienage has nothing to do with a person's experience or perception of being connected to the Australian territory, community or polity, or with an actual or perceived absence of connection to another country»: Chetcuti v Commonwealth (2020) HCA 42, 39.

<sup>&</sup>lt;sup>67</sup> M. FOSTER-K. GOVER, Determining Membership: Aboriginality and Alienage in the Australian High Court, in Public Law Review, 31(2), 2020, 105-116; E. ARCIONI-R. THWAITES, Indigeneity as a basis for constitutional membership. Recent developments in Australia, in Juridikum, 4, 2020, 425-432.

<sup>&</sup>lt;sup>68</sup>Chetcuti v Commonwealth (2020) HCA 42, 34.

<sup>&</sup>lt;sup>69</sup>Chetcuti v Commonwealth (2021) HCA 25, 134.

caso in questione, non rinviene alcuna traccia di tutto ciò nella vicenda di Chetcuti<sup>70</sup>.

## 4. Le implicazioni global: tra tendenze anticosmopolite e etica pubblica

Se è vero, come è stato notato più volte nella letteratura australiana, che il concetto di *allegiance*non è mai stato ben definito - nemmeno nel panorama comparatistico<sup>71</sup> -, nel senso che è risultato spesso elusivo e, di fatto, non ha mai acquisito un chiaro significato moderno, un *leadingconstitutional case* australiano del 2004 può aiutare a intravvedere ciò che l'uso moderno del termine appare suggerire: ossia, «something more substantive»<sup>72</sup>.

Ed è in questa accezione che si possono ricavare:

- a) il dato che questo concetto sia considerato il «core attribute or character of citizenship»<sup>73</sup> fino a rendere il concetto di cittadinanza come inclusivo di «a duty of allegiance»<sup>74</sup> e l'allegiancestessa come parametro normativo che, insieme a quelli di solidarietà sociale e appartenenza, «have a place in conceptions of citizenship»<sup>75</sup>;
- b) la consapevolezza, *in primis* locale, che, sia le origini feudali, sia la sua evoluzione legislativa moderna, abbiano enfatizzato il profilo in base al quale si può dire che tale termine *«connotes duty or obligation»*<sup>76</sup>.

In definitiva, una condotta, un modo di essere, un modo di vivere il rapporto istituzionale autorità-libertà nel senso più ampio del termine. Finanche globale?

Se si ripercorre l'orientamento interpretativo restrittivo confermato recentemente in merito al concetto di *allegiance*, ciò che emerge è un'applicazione del termine che concettualizza la cittadinanza riducendola ad una relazione sterile, formale, tra il cittadino e il suo Paese: «an attachment thatisnecessarily single and undivided». Dunque, di per sé stessa, anticosmopolita<sup>77</sup>, per alcuni addirittura illiberale<sup>78</sup>. In ogni caso, evidentemente, negazionista della realtà globale delle c.d. multiple citizenship.

Ma se si rievoca il legalreasoningsulla permanentallegiance – e il rapporto tra questa e il concetto di

Note e commenti Nomos 3-2021

ISSN 2279-7238

<sup>&</sup>lt;sup>70</sup> In particolare, precisa che Chetcuti non era un membro della comunità australiana e, in quanto tale, uno straniero poiché alcuna colleganza familiare e alcuna cittadinanza australiana (né registrata nè naturalizzata); dunque, da considerarsi «a citizen of a foreign country»: Chetcuti v Commonwealth (2021) HCA 25, 94.

<sup>&</sup>lt;sup>71</sup> Per uno sguardo di insieme, di particolare impatto scientifico è il contributo di W.W. WILLOUGHBY, *Citizenship and Allegiance in Constitutional and International Law*, in *The Political Science Seminary 1907-08*, The J. Hopkins University Circular, New Series, 1908, 3, Maryland, March 1908, 7 ss.

<sup>72</sup> H. IRVING, The Concept of Allegiance in Citizenship Law and Revocation: An Australian Study, cit., 374.

<sup>&</sup>lt;sup>73</sup> A. MACKLIN-R. BAUBOCK (ed.), The Return of Banishment: Do the New Denationalisation Policies Weaken Citizenship?, Florence, 2015; S. PILLAI-G. WILLIAMS, The Utility of Citizenship Stripping Laws in UK, Canada and Australia, in Melbourne University Law Review, 41(2).

<sup>&</sup>lt;sup>74</sup> R. EKINS et al., Aiding the Enemy: How and Why to restore the Law of Treason, London, Policy Exchange, 2018, 11.

<sup>&</sup>lt;sup>75</sup> A. MACKLIN-R. BAUBOCK (ed.), The Return of Banishment: Do the New Denationalisation Policies Weaken Citizenship?,cit., 6. <sup>76</sup>Singh v Commonwealth of Australia,2004.

<sup>77</sup> Sulla Cosmopolitan Citizenship, in particolare: H. STARKEY, Globalization and Education for Cosmopolitan Citizenship, in J. BANKS (ed.), Citizenship Education and Global Migration: Implications for Theory, Research and Teaching, Washington DC, American Educational Research Association, 2017.

<sup>&</sup>lt;sup>78</sup> M. GIBNEY, Should Citizenship be Conditioned? The Ethics of Denationalization, in The Journal of Politics, 75(3), 2013; L. ORGAD, Liberalism, Allegiance, and Obedience: The Inappropriateness of Loyalty Oaths in a Liberal Democracy, cit.

membership recentemente ribadito – si aprono nuovi e diversi scenari.

Non serve arrivare alla «patria intesa come *identità immaginaria*»<sup>79</sup>, tanto evocativa quanto ardua da configurare nella complessità dell'esperienza globalizzata. Basterebbe riconoscere che la storia e la comparazione – anche attraverso l'utilizzo dell'articolato concetto di *allegiange*–ci offrono un'idea di cittadinanza – appunto, di appartenenza – che dovrebbe rappresentare «qualities in the individual of civicvirtue, commitment to polity and 'republicanvalue'»<sup>80</sup>. Un impegno autenticamente umano che si appropria di uno spazio specifico: quello che, nella prospettiva global, viene definito «space of engagement»<sup>81</sup>.

Si tratta, in altre parole, del recupero della dimensione umana dell'esperienza giuridica<sup>82</sup> la quale, di fatto, si poggia già da sé su una tavola valoriale comune. Per tutti gli uomini. I quali, per il loro essere finiti<sup>83</sup>, sono naturalmente spinti alla ricerca di sempre nuove identità, il più delle volte difficilmente collocabili in qualche categoria già preconfezionata, anche dal punto di vista terminologico.

La sostanza, dunque, è la stessa di ogni secolo: quella *human-oriented*<sup>84</sup>. Cambia, invece, la strategia, la costruzione di processi strutturati e, non ultima, la geografia<sup>85</sup>. Anche giuridica<sup>86</sup>.

#### 5. Nuove sfide di identità relazionale?

Una riflessione sui cambiamenti in atto risulta, in definitiva, decisiva. In particolare, alla luce di quanto finora esposto, appare imprescindibile valorizzare alcuni fenomeni in corso. Da un lato, il processo di costruzione culturale di nuove identità<sup>87</sup>, processo in cui il nuovo cittadino può

<sup>&</sup>lt;sup>79</sup>A. PALMA, Civitas Romana, civitas mundi. Saggio sulla cittadinanza romana, cit., 6.

<sup>&</sup>lt;sup>80</sup> R. DAGGER, Civic Virtues: Rights, Citizenship, and Republican Liberalism, Oxford University Press, Oxford, 1997. Diversamentesiesprime H. IRVING, Citizenship, Alienage and the Modern Constitutional State: A Gendered History, MA, Cambridge University Press, 2016.

<sup>&</sup>lt;sup>81</sup>L'espressione è statainizialmenteutilizzata in K. COX, Spaces of dependence, spaces of engagement and the politics of scale,in Political Geography, 17:1-24, 1998.

<sup>82</sup> G. ZANON, Cuiacio e la "Prima lezione di diritto", in M. BERTOLISSI (a cura di), Scritti per Paolo Grossi offerti dall'Università di Padova, Torino, Giappichelli, 2019, 485-493.

<sup>83 «(...)</sup> nel fondo del cuore umano c'è questa segreta aspirazione anarchica a vivere insieme in maniera spontaneamente pacifica, senza il peso di alcuna costrizione. Questa segreta aspirazione è la scaturigine profonda della poesia e della religiosità umana, perché apre uno spiraglio nella spessa solida e massiccia muraglia del finito. Per arrivare alla poesia e alla religione bisogna toccare quella sublime solitudine che consente di guardare alle passioni e alle tragedie umane con sofferente serenità»: M. BERTOLISSI-R. MENEGHELLI, *Lezioni di Diritto pubblico generale*, Torino, Giappichelli, 1993, 14, nota 15.

<sup>84</sup> Anche in ambiti apparentemente da essa lontani: G. TIEGHI, Fiscalità e dignità umana nell'ottica della comparazione tra ordinamenti anglo-americano e messicano, in Dir. pubb. comp.eur., 3-2018; A. BARACCO-G. TIEGHI, Early Warning Systems (EWSs) and Business Crisis: Building and Updated Co-operative Multidisciplinary Institutional Approach for Tax Agencies, in DPTI, 1-2020; ID., A Human Rights-based Model Enhancing Comparative Law Methodology in the Tax Field, in DPTI, 2-2018, XV. Inoltre, nellaprospettivaglocal: ID., Human Rights Cities: lo Human Rights-Based Approach per la Governance locale, in DPCE Online, 3-2019.

<sup>85</sup> K. COX(a cura di), Spaces of Globalization: Reasserting the Power of the Local, NY, The Guilford Press, 1997.

<sup>86</sup> T. O'DONNELL-D.F. ROBINSON-J. GILLESPIE (ed.), Legal Geography: Perspectives and Methods, London, Routledge, 2020.

<sup>87«(...)</sup> identity is built upon personal experience, which in turn draws an history, a culture, and has linguistic and geographic components. Even so, one can ask how an identity is constructed, who constructs it, and how it can be pinned down. The process of constructing identity is where the problems begin and thus where one needs to hone one's analysis»: M. CASTELLS, Globalisation and Identity. A Comparative Perspective, cit., 62.

assumere un ruolo attivo per sperimentare tutte le sue responsabilità, oltre che per esprimere le sue potenzialità<sup>88</sup>; dall'altro una nuova geografia che, se presa seriamente in considerazione, può aprire proprio quegli spazi necessari a sviluppare una cittadinanza cosmopolita *glocal*<sup>89</sup>.

Entrambi paiono contribuire a realizzare un concetto di cittadinanza quale autentico «snodo nevralgico del nostro vivere comunitario»<sup>90</sup>. In ogni caso, ciò può avvenire a specifiche condizioni:

- a) che la globalizzazione sia intesa quale "structuralprocess" di emergenti identità: ciò significa, specificatamente, intendere la globalizzazione quale spazio di emersione di "collectiveidentities" 22. «Culturallyconstructedidentities are fundamental», si è infatti sottolineato, «to the way people thinkaboutthings» il che comporta la loro rilevanza per la costruzione del nuovo ruolo del cittadino, dei suoi diritti e, soprattutto, delle sue planetarianresponsibilities;
- b) che si adotti un diverso modo di concepire, anche geograficamente, la cittadinanza: si tratta dell'approccio delle cosiddette "scales of citizenship", ossia della riconfigurazione e riallocazione della cittadinanza "multi-layered and scaled"<sup>94</sup>.

Per generare, dunque, una nuova identità, la comparazione, non solo con il passato, ma anche con altri ordinamenti – ossia anche nel mostrare laboratori esperienziali<sup>95</sup> quali quello australiano - si "spinge (...) come scienza nella modernità verso mete diverse"; come ci è stato ricordato, inoltre, il suo fine "è quello di tessere la storia della civilizzazione umana, non di esegetizzare regole e istituzioni con il razionalismo astratto" <sup>96</sup>.

In questa prospettiva anche il giurista – in specie comparatista<sup>97</sup> – è stimolato, dal passato e dal

<sup>88</sup> Tra queste, la partecipazione nel processo decisionale è sicuramente una delle più importanti responsabilità del cittadino attivo. Sul tema, in una prospettivaglobale di cittadinanza: M. SANDEL, Democracy's Discontent: America in Search of a Public Philosophy, Cambridge, MA, BelknapPress, 1996; C. GOULD, Rethinking Democracy: Freedom and Social Cooperation in Politics, Economy, and Society, Cambridge UK, Cambridge University Press, 1988. Per alcunevicendepiùrecenti, in prospettivacomparata: G. TIEGHI, Rethinking the City starting from the Canadian Taxpayer Town Halls': Towards the Involvement of a New Constitutional Space Even Beyond Digital Dialogue?, in Ius Publicum Network Review, Special issue on Smart Cities, 2-2020.

<sup>89</sup> Ossia, con la finalità «di non omogeneizzare le comunità territoriali bensì di *cosmopolitizgarle*dal loro interno. In tal modo», si insiste, «il cosmopolitismo non si sovrappone in modo egemonico alle singole identità territoriali, ma, sulla scorta di una logica includente, si apre alle interdipendenze dei differenziati poteri che esso viene così a coordinare»: F. PATRONI GRIFFI, *Prefazione*, in A. PALMA, Civitas Romana, civitas mundi. *Saggiosullacittadinanzaromana*, cit., IX.

<sup>&</sup>lt;sup>91</sup>«(...) globalization is not an ideology but rather an objective process of structuring economy, society, institutions, cultures, etc.»: M. CASTELLS, Globalisation and Identity. A Comparative Perspective, cit., 56.

<sup>&</sup>lt;sup>92</sup>Ivi, 61.

<sup>&</sup>lt;sup>93</sup>Ivi, 56.

<sup>&</sup>lt;sup>94</sup> «The reconfiguration is not linear, in that the ability to guarantee rights and meet responsibilities does not uniformly increase or decrease as one moves across scales. The new spatiality of citizenship that is emerging in one in which the political opportunity structure of scale interacts with structures and practices embedded in the nation-state. The geography of citizenship, then is organized around both scales and territory»: L.A. STAEHELI, Globalization and the Scales of Citizenship, cit., 61.

<sup>&</sup>lt;sup>95</sup> «In un mondo in cui non esiste un giocatore che non possa avere un ruolo nella *policy* globale, il solo principio su cui ci possiamo affidare è quello del *pragmatismo*: imparare dall'esperienza e metterne a frutto le lezioni»: P. Khanna, *Come si governa il mondo*, cit., 311.

<sup>&</sup>lt;sup>96</sup> Sono le parole del Presidente emerito della Corte costituzionale che, nel riferirsi al contributo decisivo della riflessione del prof. Palma, ne valorizza l'insegnamento e, contemporaneamente, declina la direttiva prescelta in questo contributo: F. P. CASAVOLA, *Postfazione*, in A. PALMA, Civitas Romana, civitas mundi. *Saggiosullacittadinanzaromana*, cit., 128.

<sup>&</sup>lt;sup>97</sup> «It is along the thin line, between the global dimension of law and its particular roots linked to a given community, that today, more than ever, comparative constitutionalists must carefully walk»: A. BARAGGIA, Challenges in Comparative Constitutional Law Studies: Between Globalization and Constitutional Tradition, cit., 3.

presente, a rinvenire, per la cittadinanza del futuro, uno spazio di civilizzazione umana – dunque, di appartenenza/*membership* e *permanentallegiance* - totalmente alternativo. Non tanto perché alternativo a quello globale o a quello locale; quanto, piuttosto, perché si pone, di fatto, come un terzo tipo. Ossia, uno spazio generato – sulla spinta dell'incontro tra pulsioni *locale global* - dalle interconnessioni, umane, tra i diversi livelli istituzionali (*global, national, local*)<sup>98</sup>.

È, in definitiva, nella *multi-layered and scaledcitizenship* che vale la pena di continuare ad indirizzare l'indagine<sup>99</sup>: se non altro, perchè, per la sua genesi relazionale e per l'adesione ad uno *spatial engagement*, si pone come autentica dimensione identitaria di una più umana, più attiva e più virtuosa contemporaneità che definisce il perimetro di un nuovo *network*.

Dunque, *work in progress*. La sfida è all'ordine del giorno<sup>100</sup>. Ed è, ancora una volta, una sfida sul piano delle libertà<sup>101</sup>.

### **ABSTRACT**

Il tema della cittadinanza, nella sua accezione interdisciplinare, impone al giurista – e, in specie, al comparatista – un serio ripensamento delle categorie tradizionali che fanno capo al concetto di identità: partendo dalle esperienze passate, la contemporaneità conferma l'attualità dei nodi problematici connessi, favorendo nuovi percorsi di indagine del processo – in atto – di costruzione dell'identità nel contesto della globalizzazione. Recenti spunti della giurisprudenza della *High Courtof Australia*, correlati ai concetti di *allegiancee membership*, oltre a confermare l'attualità della tematica, suggeriscono la valorizzazione delle potenzialità *glocal* che la cittadinanza – dunque, il cittadino contemporaneo – esprime nella sua dimensione 'relazionale' – ossia, oltre quella tradizionale del rapporto Stato-cittadino.

#### **ABSTRACT**

The issue of citizenship, in its interdisciplinary meaning, requires the jurist — and, in particular, the comparative law scholar — to seriously rethink the traditional categories that relate to the concept of identity: starting from past experiences, contemporaneity confirms the relevance of the crucial issues there connected, favoring new paths of investigation of the ongoing process of identity construction in the context of globalization. Recent ideas from the jurisprudence of the High Court of Australia, linked with the concepts of allegiance and membership, in addition to confirming the topicality of the issue, suggest the enhancement of the glocal potential that today's citizenship — therefore, the contemporary citizen — expresses in its networking dimension — beyond the traditional relationship State-citizen.

**PAROLE CHIAVE:** cittadinanza – identità relazionale – allegiance – membership – glocal

**KEYWORDS:** citizenship—networking identity - allegiance — membership — glocal

<sup>98 «</sup>Le comunità mondiali – siano esse nazioni, imprese o religioni – cooperando si scambiano conoscenze, imparando a rispettare ciascuna il potere e i valori dell'altra»: P. Khanna, *Come si governa il mondo*, cit., 311.

<sup>99 «</sup>La complessità è la nostra realtà permanente. Il futuro sarà fatto di sovranità multiple, e non esclusive»: *Ini*cit.,310.

<sup>100 «(...)</sup> perché non è la società ad essere fatta per il diritto, ma è il diritto ad essere fatto per la società»: M. BERTOLISSI-R. MENEGHELLI, Lezioni di Diritto pubblico generale, cit., 329.

<sup>&</sup>lt;sup>101</sup> F. ZAKARIA, The future of Freedom. Illiberal Democracy at Home and Abroad, NY, Norton & Company, 2004.